



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
--

Azienda Tutela Salute

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLE
PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE**

Contratto tra l'**Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e la Struttura sanitaria denominata Dianova Cooperativa Sociale a r.l. – cod. regionale 080033 - per gli anni 2021/2022/2023.**

L'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) con sede in Sassari Via E. Costa 57, C.F. 92005870909 e Partita IVA 00935650903 nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante Dott. Massimo Temussi, C.F. TMSMSM70L15I452G (in forza delle Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 1 del 13.01.2021 e n. 518 del 02.07.2021), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura Dianova Cooperativa Sociale a r.l. (di seguito denominata Struttura), C.F. 97033640158 e P.Iva 01824880023 con sede legale Garbagnate Milanese (MI) Viale C. Forlanini n. 121 e operativa in Ortacesus (SU) Loc. Gutturru Turri, nella persona del Legale rappresentante, Dott. Pierangelo Puppo, C.F. PPPPNG59H29D969T, dall'altra

hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge Regionale n.24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all'Azienda per la tutela della salute (ATS) poiché ai sensi della L.R. n. 32 del 23.12.2020 *"Alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abroga-*



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
--

Azienda Tutela Salute

zione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n.23 del 2014 e

della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) sono apportate le

seguenti modifiche: a) all'articolo 3, comma 6 le parole: "a decorrere dall'anno

2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2022"; b) all'articolo 47 i

termini previsti dai commi 3,4,8 e 12 sono prorogati di dodici mesi";

- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ATS è tenuta a predisporre

i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti

dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n.47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è provvedu-

to alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed or-

ganizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle

strutture sanitarie e socio-sanitarie.

- che l'attività contrattuale locale riferita all'assistenza ai soggetti con dipendenze

patologiche è definita nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 9/13 del

12.02.2013, n. 53/6 del 29.12.2014 e n. 21/12 del 24.04.2018 e ss.mm.ii. che,

complessivamente, definiscono le linee di indirizzo, la programmazione, il sistema

tariffario ed i tetti di spesa.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-

gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accredi-

tata ad erogare prestazioni di Assistenza alle persone con dipendenze patologiche

con provvedimento n. 839 del 22.08.2018 adottato dalla Regione Autonoma della

Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, successi-



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
--

Azienda Tutela Salute

vamente volturato con provvedimento SUAPE CU 97033640158-25052021-0921

319101 (in seguito alla modifica della Ragione Sociale), ai sensi e per gli effetti del-

la Legge regionale del 20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute

nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori

privati e ATS.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;

- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e

per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al presente con-

tratto);

- il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato nell'allegato Y al presente atto);

- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle

attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;

- i controlli che saranno attivati dall'ATS e le sanzioni previste in caso di inadem-

pienza;

- il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione alle

prestazioni erogate;

- le modalità di accesso alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è sta-

to rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;

L'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente

per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
--

Azienda Tutela Salute

il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.. L'ATS
deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 06/09/2011,
n. 159 e ss.mm.ii.
Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio
dell'accreditamento definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle presta-
zioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso
dell'accreditamento istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed orga-
nizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le
carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato
per gli adempimenti di competenza.
L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle ti-
pologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di at-
tività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su
base annuale.
Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimen-
to di accreditamento non verranno remunerate.
La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vi-
genza del presente contratto e l'ATS si impegna a verificare la persistenza degli
stessi.
Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica
La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo defi-
nito ai sensi del precedente art. 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per
farne parte integrante e sostanziale.
La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle di-



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017

Azienda Tutela Salute

	sposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste	
	dal presente contratto.	
	La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art.2, è	
	specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappre-	
	sentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la	
	mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l'impegno ora-	
	rio settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nomi-	
	nativo dovrà essere allegato al presente atto.	
	La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni even-	
	tuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri	
	previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mante-	
	nimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocerti-	
	ficazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.	
	L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in	
	materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque	
	legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la riso-	
	luzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti	
	di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro 30 gior-	
	ni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.	
	Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità	
	La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti	
	ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente	
	alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e	
	sanitari. La stessa garantisce, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni	



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017

	assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia ad ATS.	
	La Struttura invia ad ATS, con cadenza semestrale, una comunicazione contenente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.	
	La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.	
	In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ATS.	
	Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento	
	L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.	
	La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.	
	Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accredimento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di	



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
--

Azienda Tutela Salute

cui agli artt. 8-quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia, determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Per accettazione

(Firma rappresentante legale Struttura accreditata)

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, di cui all'art. 3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Commissario straordinario dell'ATS.

Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ATS copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
--

Azienda Tutela Salute

L'ATS, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 6 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.

Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenza protesica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 25/6 del 2006 e ss.mm.ii.



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
--

Azienda Tutela Salute

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ATS dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ATS.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
--

Azienda Tutela Salute

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le procedure indicate nelle disposizioni regionali indicate in premessa. In particolare, l'inserimento di ogni paziente da parte del Ser.D avviene, nel limite delle giornate complessive di cui all'allegato Y, mediante l'invio di una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) contenente il Piano individuale di trattamento.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Articolo 8 - Appropriately clinica

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal D.P.C.M. del 29 novembre 2001, e ss.mm.ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

Articolo 9 - Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
--

Azienda Tutela Salute

normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il Sistema informativo nazionale dipendenze –S.I.N.D.- nell'ambito della rete telematica regionale in via di realizzazione.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore può comportare la risoluzione del contratto.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, di cui al D.P.R. del 14.09.91, suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali.

Il complesso delle prestazioni erogate sono da intendersi senza oneri a carico degli



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
--

Azienda Tutela Salute

ospiti.

Per le prestazioni effettuate dalle residenze collettive o case alloggio, la remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura. Allontanamenti inferiori a 5 giorni motivati da regioni terapeutiche sociali o familiari non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla Struttura sociosanitaria né il pagamento delle rette. Dette assenze devono essere comunicate, entro il giorno successivo all'allontanamento, direttamente alla ATS contraente.

Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art.8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n.502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
--

Azienda Tutela Salute

compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure

per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporeaneamente, e co-

munque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero

oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione

alla struttura aziendale che ha effettuato l'inserimento. In tal caso la struttura si im-

pegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata

una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

Articolo 11 - Tetto di spesa

Il tetto di spesa annuale previsto è il seguente:

Anno 2021: € 808.265,05;

Anno 2022: € 808.265,05;

Anno 2023: € 808.265,05

Nei limiti del tetto di spesa, di cui al presente articolo, possono essere previste

compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto del tetto complessivo

e delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato

Y.

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato, oltre il quale si

applica la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 12 del presente contratto, fino al

raggiungimento del tetto aziendale.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale

contrattato. Nell'allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per raggrup-

pamenti omogenei di prestazioni. Qualora non venga rispettata la soglia minima

stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
--

Azienda Tutela Salute

soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla struttura non potrà essere usata per la compensazione.

Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare i tetti di spesa riportati nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno di riferimento.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli

La Struttura si impegna a tenere costantemente aggiornati i dati sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti che devono essere trasmessi mensilmente in formato elettronico.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e dalle Linee Guida emanate da ATS, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA se dovuta predeterminate dai provvedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ATS con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica.

La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il predetto termine di 10 giorni.

L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato; l'ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contesta-



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
--

Azienda Tutela Salute

to, o di addebito (fattura integrativa).

La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ATS entro 30 giorni

dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario,

la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito

per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ATS, nel successivo termine di 30

giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tut-

to o parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emette-

re la nota di credito per l'intero importo richiesto.

In ogni caso, l'ATS, procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle

somme contestate in via definitiva.

Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tet-

to da parte di ogni singolo erogatore privato.

Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando

l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli

interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vi-

gente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fattu-

razione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei con-

trolli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e

della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del

fatturato del periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione

della documentazione, ove consentito.



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
--

Articolo 15 - Modifica del contratto

Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.

Art. 16 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2021 fino al 31/12/2023. E' escluso il rinnovo tacito.

Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

Art. 16 bis - Cessione del contratto



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
--

Azienda Tutela Salute

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ATS degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- e) gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- f) gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine,



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017

Azienda Tutela Salute

la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 18 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.

Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n.



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 D. Lgs. 117/2017

 Azienda Tutela Salute

502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1072 e ss.mm.ii.

Articolo 19 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Massimo Temussi

STRUTTURA

Dott. Pierangelo Puppo

ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2021/2023 - CONTRATTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 552 DEL 09.07.2021

Prestazioni di assistenza alle persone con affette da disturbo correlato alle dipendenze patologiche - ADULTI

DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	TARIFFA Delib.G.R. n. 9/13 del 12.2.2013	MEDIA POSTI LETTO ACQUISTATI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2021	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2022	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2023
Dianova Cooperativa sociale a.r.l.	Centro residenziale di pronta accoglienza, osservazione e orientamento	72,00 €	9	236.520,00 €	236.520,00 €	236.520,00 €
	Servizio residenziale terapeutico riabilitativo	68,00 €	20	496.400,00 €	496.400,00 €	496.400,00 €
	Servizio residenziale pedagogico riabilitativo	65,00 €	3,2	75.345,05 €	75.345,05 €	75.345,05 €
totale complessivo				808.265,05 €	808.265,05 €	808.265,05 €

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.

Inoltre, le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	080033 - DIANOVA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
SEDE LEGALE	VIALE FORLANINI N. 121 - 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
SEDE OPERATIVA	LOC. GUTTURU-TURRI S.N.C. - 09040 ORTACESUS (SU)

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
PPPPNG59H29D969T	PUPPO	PIERANGELO	DIRIGENTE DI COMUNITA'	38	DIRETTORE DELLA STRUTTURA	DIRIGENTE DI COMUNITA'	TEMPO INDETERMINATO	
PSOGLI68B41B354P	PUSCEDDU	GIULIA	O.S.S.	38	RESP. ORGANIZZATIVA		TEMPO INDETERMINATO	
MLNGPL53B05B354Q	MELONI	GIAMPAOLO	MEDICO	4	MEDICO DI BASE	NEUROLOGO	IN CONVENZIONE	
MLLGSIS5D65B354V	MELLINO	GISA	PSICHIATRA	6	PSICHIATRA-PSICOTERAPEUTA	PSICHIATRA	P.IVA	
PTRBTS78C29B354I	PETROLLESE	BATTISTA	PSICOLOGO	38	PSICOLOGO		TEMPO INDETERMINATO	
CRBGLG68P17B354A	CRABU	GIANLUIGI	EDUCATORE PROFESSIONALE	38	EDUCATORE PROFESSIONALE		TEMPO INDETERMINATO	
SMNLNE4D69A859V	SIMONE	ELENA	O.S.S.	38	RESP. CENTRO DI ASCOLTO		TEMPO INDETERMINATO	
FGGNTN65T29H926U	FAGGIANELLI	ANTONIO	O.S.S.	38	O.S.S.		TEMPO INDETERMINATO	
PLLGFR64H15Z133J	POLLONI	GIANFRANCO	O.S.S.	38	O.S.S.		TEMPO INDETERMINATO	
BNNLNZ78M70B745T	BONINU	LORENZA	PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA	38	PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA	PSICOTERAPIA	TEMPO INDETERMINATO	
SCCGPP84B07B354B	SECCI	GIUSEPPE	PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA	38	RESP. TERAPEUTICO	PSICOTERAPIA	TEMPO INDETERMINATO	
MITLSN69A09B354Z	MATTANA	ALESSANDRO	O.S.S.	38	OPERATORE NOTTURNO		TEMPO INDETERMINATO	
MNNLSE89D45B354W	MANUNZA	ELISA	EDUCATRICE PROFESSIONALE	38	EDUCATRICE PROFESSIONALE		TEMPO INDETERMINATO	
CNTFSL68H26F065M	CENTORBI	FABIO	EDUCATORE PROFESSIONALE	38	EDUCATORE PROFESSIONALE		TEMPO INDETERMINATO	
CRDCLN85D59I735Q	CARDIA	CAROLINA	EDUCATRICE PROFESSIONALE	38	EDUCATRICE PROFESSIONALE		TEMPO DETERMINATO	
CCCSRA75L52G478L	CECCHETTI	SARA	PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA	4	FORMAZIONE-SUPERVISIONE	PSICOTERAPIA	TEMPO INDETERMINATO	
PNTLBT53T61I271M	PINTUS	ELISABETTA	INFERMIERA PROFESSIONALE	10	INFERMIERA PROFESSIONALE		VOLONTARIA	
SPEMRA57P24I271G	ESPA	MARIO	O.S.S.	38	O.S.S.		TEMPO INDETERMINATO	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS-, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.